



# COMUNE DI TACENO

(Provincia di Lecco)

Ordinanza n. 07/2018

Taceno, 15 giugno 2018

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**CONSIDERATA** la necessità di limitare temporaneamente la circolazione e la sosta a tutti i veicoli lungo la strada comunale in località Bissaga al fine di consentire all'impresa edile **Salvadori Marco** con sede a Crandola Valsassina (LC), Via Montello, 2 - incaricata dal Comune, di poter procedere al rifacimento della pavimentazione stradale della strada comunale;

**RITENUTO** che, per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare il provvedimento di cui sopra;

**VISTO** che i suddetti lavori avranno luogo a partire dalle ore 06.00 del giorno mercoledì 20 giugno 2018 fino al termine dei lavori;

**VISTO** l'urgenza di adottare il presente provvedimento;

**VISTO** IL T.U.E.L. n. 267/2000;

**VISTO** il codice della Strada, D. L.vo n. 285/93 e relativo Regolamento di esecuzione;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana.

## ORDINA

### IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA SULLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE IN LOCALITA' BISSAGA

**dalle ore 06.00 del giorno mercoledì 20 GIUGNO 2018  
fino al termine dei lavori**

per lavori di

#### **"RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE"**

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere al posizionamento della segnaletica che dovrà essere posizionata in conformità al vigente Codice della Strada e mantenuta in efficienza dall'Impresa che resta unica responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o a cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza o mancanza dei segnali stessi.

La presente sarà resa estensibile mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

**La presente sarà resa estensibile mediante i previsti segnali Stradali e/o l'apposizione della stessa.**

L'esecuzione per fare osservare le disposizioni contenute nella presente è demandata agli Organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada.

In base alla presente Ordinanza e vista la normativa in premessa, **si prescrive la RIMOZIONE FORZATA.**

Contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ( Legge 06/12/71 n. 1034) o al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
F.to Geom. Giovanni Dell'Era